

BASTA LIVELLI NELLA SCUOLA MEDIA!

CORSIA

CORSI B



Per il superamento della separazione degli allievi nella scuola media.

L'iniziativa popolare "Basta livelli nella scuola media" mira a creare più giustizia sociale e culturale nella scuola dell'obbligo ticinese, abolendo la separazione precoce delle/degli allievi in 3a e 4a media nelle lezioni di tedesco e matematica. I corsi B sono frequentati maggiormente da allievi di estrazione sociale medio-bassa. Questa

separazione precoce spesso blocca la crescita scolastica di ragazze/i in fase di maturazione, penalizzandoli nell'accesso alle scuole postobbligatorie e al mondo del lavoro. Con l'iniziativa si vuole rafforzare l'istruzione di base in Ticino nell'interesse di tutta la società e dell'economia cantonale.

COMMENTO ALLE MODIFICHE DELLA LEGGE SULLA SCUOLA MEDIA PROPOSTE DALL'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6, cpv. 2

Si indica il principio che i gruppi di allievi devono essere sempre formati senza far capo a criteri di selezione decisi dalla scuola (non è vietata la formazione di un gruppo casualmente omogeneo determinato, ad es. dalle scelte individuali degli allievi). Con questa disposizione si conferma la situazione attuale, secondo cui è il regolamento del Consiglio di Stato a stabilire le forme d'insegnamento (a classi intere o dimezzate, ecc.), consultando per questo gli organi scolastici, le componenti scolastiche e le associazioni dei docenti.

Art. 7 cpv. 2 e 3

Viene abrogato il sistema dei livelli nel secondo biennio, quello d'orientamento. La modifica dell'art. 7 cpv. 2 e l'abrogazione del cpv. 3 indicano che l'insegnamento deve sempre essere fatto per gruppi eterogenei di allievi. Con la modifica non si specificano nella legge le forme didattiche possibili, ad es. classi intere, classi dimezzate, opzioni, ecc.: sarà il regolamento del Consiglio di Stato a stabilire le forme d'insegnamento, consultando gli organi scolastici, le componenti scolastiche e le associazioni dei docenti. Il principio è che i gruppi di allievi devono essere sempre formati senza far capo a criteri di selezione decisi dalla scuola: non è vietata la formazione di un gruppo casualmente omogeneo determinato dalle scelte individuali degli allievi.

Art. 15

Si toglie il riferimento ai livelli e si conferma la scelta di allievi e famiglie quanto alle opzioni. Per "opzione" si intende una scelta diversa all'interno di un corso obbligatorio oppure un'opzione di orientamento. Non si intendono i corsi facoltativi di francese e latino in IIIa e IVa media, le norme di passaggio dei quali saranno definite dal regolamento come sinora.

Art. 17

La modifica del cpv. 1 e quella del cpv. 4 sono formali. La modifica dell'art. 17 cpv. 2 serve a togliere il riferimento alla frequenza di corsi a livelli o opzioni per l'accesso alle scuole medie superiori senza esame di ammissione. In base a questa disposizione i criteri di accesso diretto alle diverse scuole postobbligatorie, siano esse medie superiori o professionali, saranno definite nei regolamenti scolastici relativi ai due ordini esistenti (scuole medie superiori e scuole professionali, definiti dall'art. 4 cpv. 3 Legge scuola), che sono decisi dal Consiglio di Stato. La modifica al cpv. 3 precisa formalmente il principio secondo il quale gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione diretta ad una scuola postobbligatoria possono di regola iscriversi previo esame d'ammissione.

Norma transitoria

Cpv. 1: serve a dare un limite temporale alla messa in pratica delle modifiche di legge. L'attuazione del cambiamento non avverrà in tutte e 36 le scuole medie da subito, ma si partirà con sedi pilota e progetti pilota, che consentiranno di procedere in modo da ricavare elementi utili per tutte le sedi. Questo modo di procedere è sempre stato adottato dalla scuola media ticinese per attuare ogni cambiamento importante. Si prevede anche l'istituzione di un gruppo di accompagnamento nella fase di implementazione, che si occupa in maniera ampia dell'implementazione con il supporto di un consulente scientifico: nell'esame dell'attuazione sono compresi la valutazione del carico di lavoro dei docenti di scuola media determinato dalla riforma e la valutazione di obiettivi/risorse a disposizione dell'orientamento scolastico e professionale.

Cpv. 2: una volta attuata completamente la riforma, la stessa sarà oggetto di una valutazione scientifica esterna, con relativa discussione parlamentare (durante 4 anni).